



Circolare n. 23/2012

Lancenido, 08 ottobre 2012



Legale - Fiscale - Societario

SCADENZIARIO OTTOBRE 2012

PARTE PRIMA – SCADENZE CON DATA FISSA

Data Scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 10 ottobre	Sostituti d'imposta Dirigenti del commercio Fondi integrativi	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al TERZO TRIMESTRE 2012 .	Versamento tramite banca mediante il modulo inviato dell'Ente.
Lunedì 15 ottobre	Commercianti al minuto e soggetti assimilati – Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Art. 21 c. 4 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla

		La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00 , può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, letta a) del D.L. 70/2011).	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 a legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro, di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997

Martedì 16 ottobre	UNICO/2012 Rateizzazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale.	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> QUINTA RATA dei tributi risultanti dal modello UNICO/2012, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il 18 giugno senza maggiorazione dello 0,4% e che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio, ovvero entro il 9 luglio da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio. <input type="checkbox"/> QUARTA RATA per chi ha versato la prima rata il 16 luglio; <input type="checkbox"/> TERZA RATA per chi ha versato la prima rata il 20 agosto. <p>Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</p> <p>SOGGETTI SENZA STUDI Es.: 1° rata 18/6 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,31%, 3° rata 20/8 0,64%, 4° rata 17/9 0,97%, 5° rata 16/10 1,30%, 6° rata 16/11 1,63%, Es.: 1° rata 18/7 interessi 0%, 2° rata 20/8 0,31%, 3° rata 17/9 0,64%, 4° rata 16/10 0,97%, 5° rata 16/11 1,30%.</p> <p>SOGGETTI CON STUDI Es.: 1° rata 9/7 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,08%, 3° rata 20/8 0,41%, 4° rata 17/9 0,74%, 5° rata 16/10 1,07%, 6° rata 16/11 1,40%, Es.: 1° rata 20/8 interessi 0%, 2° rata 17/9 0,29%, 3° rata 16/10 0,62%, 4° rata 16/11 0,95%.</p> <p>(Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti da UNICO con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre. <p>Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata 1668 – Interessi per dilazione imposte erariali 3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	Contribuenti IVA	Termine ultimo per procedere al	Versamento mediante modello F24

	Rateizzazione del versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale	<p>versamento della OTTAVA RATA dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2011 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.</p> <p>Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.</p> <p>Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p>
	<p>Contribuenti IVA mensili</p> <p>Versamento mensile</p>	<p>I.V.A. dovuta per il mese di SETTEMBRE 2012 (codice tributo 6009).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art.1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97).</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati</p>
	<p>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</p> <p>Liquidazione periodica</p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <p><input type="checkbox"/> Non è inoltre più necessario riportare il credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel registro degli acquisti.</p> <p><input type="checkbox"/> Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati.</p> <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art.1 DPR 100/98)</p>	
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su dividendi</p>	<p>Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi corrisposti nel TERZO TRIMESTRE 2012.</p> <p>Si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2012 la ritenuta sarà sempre pari al 20%, indipendentemente dal tipo di partecipazione posseduta.</p> <p>Codice tributo: 1035 “Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto”</p> <p>Codice tributo: 1036 “Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere” (Art 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p>

	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento unitario di:</p> <p>Ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); <input type="checkbox"/> lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; <input type="checkbox"/> provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1038; <input type="checkbox"/> compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73). <input type="checkbox"/> Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente - codice tributo 1004. <p>Addizionale regionale (cod. 3802) Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di SETTEMBRE 2012.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto) Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di SETTEMBRE 2012.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell'addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate con R.M. n. 368/E del 12/12/2007 da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa.</p> <p>N.B.: Dal 2007 l'addizionale comunale va versata in forma rateale sia in acconto sia a saldo. L'acconto va corrisposto nella misura del 30%, applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera contenente le nuove aliquote sia effettuata entro il 31 dicembre precedente. L'acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. Per maggiori chiarimenti anche in materia di esenzione deliberata dai Comuni vedi C.M. 15/2007 e 23/2007)</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' L'art. 33, comma 12 della Legge n. 183/2011 ha previsto che per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (unicamente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali). Tali</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati. <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
--	--	---	---

		<p>disposizioni trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 2.500,00 euro lordi (per lo scorso anno erano 6.000 €), con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000,00 euro (per lo scorso anno erano 40.000 €), al lordo delle somme assoggettate nel 2011 all'imposta sostitutiva (pari al 10%). (D.P.C.M. 23/03/2012, pubblicato nella G.U. n. 125 del 30/05/2012)</p> <p>Il beneficio ha per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.</p> <p>Con R.M. n. 287/E del 8/7/08 sono stati istituiti i relativi codici tributo:</p> <p>Codice 1053: "imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93".</p> <p>Altri codici sono relativi alle imposte maturate nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e versate in altre regioni (1604, 1904, 1905) e versate nelle medesime regioni ma maturate altrove (1305).</p>	
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola. (codice 1030 – MOD. F24) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000).</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p>o per il tramite</p> <p><input type="checkbox"/> degli intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 1, c. 43 della Finanziaria 2007 prevede che il condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalità) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p>Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA)</p>

		di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.	
	Sostituti d'imposta Contributi previdenziali	<p>Versamento unitario di: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS. Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui) e degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005), relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2012 (Legge n. 183/2011) sono le seguenti: <input type="checkbox"/> 27,72% (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie; <input type="checkbox"/> 18%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria.</p> <p>Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 27% e del 18% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS: Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente (la denuncia deve essere</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>

		<p>inviata entro il 25 del mese successivo a quello di competenza).</p> <p>Codici tributo: CCSP (sportivi professionisti); CCLS (lavoratori dello spettacolo) - (Circ. n. 14 del 11/5/98)</p> <p>Vedi Circ. Enpals n. 16 e 17 del 10/12/2007 per procedure telematiche.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011).</p>	
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Fornitori di esportatori abituali</p> <p>Invio comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di SETTEMBRE 2012.</p> <p>NOVITA': l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha previsto che la comunicazione dei dati ricevuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscano le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.</p> <p>Con la Risoluzione n. 82 del 01/08/2012 è stato chiarito che tale nuovo termine costituisce soltanto il termine ultimo per l'adempimento; pertanto la comunicazione può essere inviata anche se la relativa operazione imponibile non è ancora stata effettuata.</p> <p>La legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che i soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta) sono obbligati a comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai loro clienti.</p> <p>La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito modello, approvato con Provv. Ag. Entrate 14/3/2005.</p> <p>Ravvedimento: con C.M. 41/E/2005 (punto 5) viene affermata la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso sulla base delle regole generali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. E' possibile regolarizzare l'omessa o incompleta dichiarazione entro 1 anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione sarà di € 32,25 (1/8 di € 258,00) se non sono state effettuate forniture non imponibili e di 1/8 dell'IVA non addebitata se sono state</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità

		effettuate forniture in mancanza dell'invio della comunicazione. (art. 1 co. 381 L.311/04, CM 16/3/05 n. 10/E par., CM 26/9/05, n. 41/E).	
	INAIL Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	Denuncia e autoliquidazione delle posizioni cessate nel mese di AGOSTO 2012. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	Contribuenti soggetti ad ACCISE	Versamento dell'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti e le eventuali compensazioni, così come previsto dalla legge 388/2000. (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise o tesoreria provinciale dello Stato
Lunedì 22 ottobre (termine prorogato in quanto il giorno 20 ottobre è sabato)	Produttori di imballaggi Denuncia mensile o trimestrale	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile , riferita al mese precedente, o quella trimestrale , in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato. Per il 2012 rimangono invariati gli scaglioni: ➤ mensile: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00; ➤ trimestrale: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ annuale: fino a € 310,00 per singolo materiale; ➤ esenti: fino a € 26,00 per singolo materiale. Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2012. Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99).	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10) Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione mediante Raccomandata, via fax o on-line Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Giovedì 25 ottobre	Operatori intracomunitari con obbligo mensile o trimestrale Elenchi Intrastat	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitarie effettuati nel mese di SETTEMBRE 2012 per gli operatori	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)

	mensili e trimestrali	<p>con obbligo mensile e nel TERZO TRIMESTRE 2012 per gli operatori con obbligo trimestrale.</p> <p>Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario; ➤ l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA; ➤ l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale; ➤ l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale. <p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.</p> <p>A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it</p> <p>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</p> <p>(D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010)</p>	
	<p>Lavoratori dipendenti e pensionati</p> <p>- Assistenza fiscale</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se l'assistenza è prestata dal sostituto d'imposta, ad un CAF – Dipendenti o ad un professionista</p>	<p>Presentazione al CAF o al Professionista abilitato</p>

	Presentazione al CAF del modello 730/2012 INTEGRATIVO	abilitato, nel caso in cui nella precedente dichiarazione siano stati commessi errori od omissioni la cui correzione non incida sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. (C.M. 25/5/2012 n. 15/E, art. 14 DM 164/99)	
	Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
	Datori di lavoro dello spettacolo ENPALS Denuncia mensile	Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia mensile delle somme dovute relative al mese precedente e versate entro il 16/10/2012. A partire dal 1° gennaio 2008, l'inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura <i>on-line</i> fruibile dal portale dell'Ente (www.enpals.it) ovvero attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML. Vedi Circ. ENPALS n. 17 del 10/12/2007. Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011).	Invio telematico diretto o per il tramite di intermediari abilitati o denuncia on-line.
Lunedì 29 ottobre	Società di leasing e operatori commerciali che svolgono attività di locazione/noleggio Comunicazione contratti di leasing, noleggio e locazione	Termine ultimo (prorogato dal 30 giugno 2012 al 29 ottobre 2012 dal Prov. Ag. Entrate del 25/06/2012) per procedere all'invio della comunicazione dei dati anagrafici dei clienti delle società che esercitano attività di <i>leasing finanziario o operativo e degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio</i> dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, con i quali hanno stipulato contratti nel 2011. ATTENZIONE: in assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa. L'adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l'esonero	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati

		dall'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro). (Art. 7, comma 12 D.P.R. 605/1973 - Provv. Ag. Entrate 05/08/2011 – Provv. Ag. Entrate 21/11/2011 – Provv. Ag. Entrate 25/06/2012)	
Martedì 30 ottobre	Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di OTTOBRE (30 giorni), e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario.</p> <p>(Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Provv.Ag.Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E).</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012) – NOVITA' introdotta dal D.L. n. 16/2012.</p> <p>N.B.: dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta di registro. A tal fine, con provvedimento del 25/06/2010 è stato approvato il nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti (modificato con Provvedimento del 04/03/2011). Il "modello 69" contiene il Quadro D denominato "Dati degli immobili", predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato.</p> <p>Ricordiamo che le regole sulla registrazione dei contratti di locazione sono state profondamente modificate dall'art.35, co. 8 e ss. del DL 223/06 (vedi anche circolare Ag. Entrate n. 27 e 28 del 4/8/06).</p> <p>Ricordiamo inoltre che l'art.1, commi da 341 a 346 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), ha disposto nuove regole in materia di liquidazione dell'imposta e di comunicazioni inerenti gli affitti di fabbricati.</p> <p>Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>Versamento al Concessionario della riscossione, ad un istituto di credito o ad un ufficio postale competente sulla base della sede dell'Ufficio del Registro. Modello F23 (Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) Codici-tributo: <ul style="list-style-type: none"> > 115T – contratti di locazione fabbricati –prima annualità; > 112T – contratti di locazione fabbricati – annualità successive; > 107T – contratti di locazione fabbricati – intero periodo; > 114T – contratti di locazione – proroga; > 113T – contratti di locazione – risoluzione; > 110T – contratti di locazione – cessione. </p> <p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet</p>
	Cooperative aderenti non Versamento 3%	Termine ultimo per procedere al versamento della quota pari al 3% degli utili di esercizio relativi all'anno 2011 da parte delle società cooperative con esercizio coincidente con	<p>Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p>

		<p>l'anno solare che non aderiscono ad Associazioni Nazionali di Rappresentanza del movimento cooperativo.</p> <p>Codice tributo: 3012</p> <p>(Art. 11, commi 4 e 6 della L. n. 59/92 – D.M. 11/10/2004 - D.M. 01/12/2004)</p>	<p><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati</p>
Mercoledì 31 ottobre	<p>Dichiarazione IMU</p> <p>Presentazione</p>	<p>Alla data di redazione del presente scadenario, la stampa specializzata ha annunciato la proroga della dichiarazione IMU dal 30 settembre 2012 al 31 ottobre 2012. Si consiglia pertanto di verificare l'eventuale uscita di Provvedimenti in merito.</p> <p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione IMU per quegli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012.</p> <p>A regime, e pertanto successivamente al 30/09/2012, il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU è 90 giorni dalla variazione.</p> <p>Tuttavia, secondo la Circolare n. 3/2012/DF, il termine di 90 giorni si applica anche per la presentazione della dichiarazione relativa a variazioni rilevanti che si siano verificate meno di 90 giorni prima del 30/09/2012 in quanto occorre, in ogni caso, garantire al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione (es.: compravendita di un immobile IMU in data 31/7/2012, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 29/10/2012).</p> <p>Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANCI, dovrà essere approvato il modello per la dichiarazione IMU e saranno disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.</p> <p>(Art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011 - art. 9, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 – Circ. Unicaf nn. 23/2012 e 33/2012)</p>	<p>Modello e termini di presentazione non ancora definiti alla data di redazione del presente scadenario</p>
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Rimborsi Trimestrali/compensazione</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso dell'IVA a credito relativa al TERZO TRIMESTRE 2012.</p> <p>(Modello "IVA-TR" approvato con provvedimento 20/03/2012)</p> <p>Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti che hanno un'Iva a credito relativa a tale trimestre superiore ad Euro 2.582,28 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 633/72 limitatamente alle lettere sotto indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettere a): aliquota vendite inferiori a quelle degli acquisti; - lettera b): esportatori con volume di cessioni intracomunitarie ed esportazioni superiore al 25% del volume d'affari; - lettera c): nel caso di effettuazione di 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <p><input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti.</p> <p><input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</p>

		<p>acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (lettera aggiunta dall'art. 52 della legge 342/00);</p> <p>- lettera d): NUOVA IPOTESI DI RIMBORSO TRIMESTRALE introdotta dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. n. 217/2011 per le operazioni effettuate a partire dal 17/3/2012: effettuazione nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo, delle seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavorazione relative a beni mobili materiali; - trasporto di beni e relative intermediazioni - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni; - prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 - lettera e): nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/72. <p>Tale rimborso può essere richiesto unicamente per la parte di credito relativa al trimestre di competenza.</p> <p>(Art. 38-bis c.2 DPR 633/72 – art. 2 DPR 128/03 –)</p> <p>Compensazione – In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte in compensazione mediante il Modello F24.</p> <p>Per le modalità di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 ricordiamo le nuove regole dettate dall'art. 8 del D.L. 02/03/2012, n. 16, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2012, ed in particolare: la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p>Presentazione istanza</p> <p>La presentazione dell'istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.</p>	
	<p>Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list</p> <p>Presentazione elenchi MENSILI e TRIMESTRALI</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di SETTEMBRE 2012 per i contribuenti con obbligo mensile e nel TERZO TRIMESTRE 2012 per i contribuenti con obbligo trimestrale, relativi alle operazioni, di importo superiore ad Euro 500, effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori "black-list, così come individuati dai D.M.</p>	<p>Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</p>

		<p>4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010).</p> <p>NOVITA': si ricorda che il D.L. n. 16/2012 ha previsto l'obbligo di invio della comunicazione soltanto per le operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.</p> <p>Ricordiamo che gli elenchi sono presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> con cadenza trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; <input type="checkbox"/> con cadenza mensile, per gli altri soggetti. <p>(D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E).</p>	
	<p>Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali</p> <p>Terza rata relativa alla rivalutazione di partecipazioni e di terreni</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della TERZA RATA ed ultima, da parte delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali e più in generale da parte di quei soggetti per i quali la plusvalenza non rientra nel reddito d'impresa, che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare le partecipazioni ed i terreni edificabili, posseduti al 1/1/2010.</p> <p>Codici tributo: 8055 per le partecipazioni, 8056 per i terreni (art. 2 c. 229 L. 191/2009, art. 2 D.L. 282/2002)</p>	<p>Versamento: - banca convenzionata; - agenzie postali; - concessionario. - Internet/Entratel</p> <p>Modello F24 (Modello di pagamento Unificato).</p>
	<p>Ditta mandante rappresentanti di commercio</p> <p>Invio conto provvigioni</p>	<p>Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.</p>	<p>Consegna o invio all'agente</p>
	<p>T.O.S.A.P./ COSAP</p> <p>Versamento</p> <p>QUARTA RATA 2012</p>	<p>Termine ultimo per procedere al pagamento della QUARTA RATA della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>Ricordiamo che la rateizzazione trimestrale dell'imposta è possibile se l'importo del tributo supera € 258,23 (art. 50 Dlgs. 507/93).</p> <p>Si rammenta inoltre che alcuni Comuni o Province, in luogo della TOSAP, possono aver istituito la COSAP (art. 63, D.Lgs. 446/97).</p>	<p>Versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune o alla Provincia.</p> <p>Nei Comuni convenzionati: mod. F24 (telematico)</p>
	<p>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>
	<p>Datori di lavoro agricoli</p>	<p>Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico o tramite gli intermediari abilitati (Gli</p>

	Denuncia trimestrale	agricola occupata nel trimestre precedente (3° trimestre 2012). L'INPS con circolare n. 115 del 16/10/2006 ha fornito le istruzioni relative ai nuovi obblighi ed alle nuove scadenze (Art. 1, comma 6, D. L. 2/2006).	intermediari abilitati sono individuati dall'INPS con Circ. 100/2006)
	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008). Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha spostato la scadenza di tale adempimento dal 16 del mese successivo alla fine del mese successivo.	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
	Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP - (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 30 NOVEMBRE - esercizio sociale 01/12/11 - 30/11/12) Seconda rata di acconto	Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 30 NOVEMBRE. ACCONTI - PERCENTUALE APPLICABILE: <input type="checkbox"/> IRES 100% (codice versamento 2002) - l'art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2006, ai fini IRES , la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del 100% . <input type="checkbox"/> IRAP 100% (codice versamento 3813) Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2011 SC e per l'IRAP al rigo IR22 del Mod. IRAP/2011 SC. Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro . In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi). Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma: <input type="checkbox"/> il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; <input type="checkbox"/> il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00 . RICALCOLO ACCONTO Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazioni fruite, relativamente alla Tremonti ter (art. 5,c. 1 D.L. 78/09), alla Tremonti tessile (art. 4, c.2 D.L. 40/2010), alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010), all'imposta sostitutiva relativa agli	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati

		<p>immobili ad uso abitativo nella Provincia dell'Aquila (art. 2, c. 228 L. 191/2009)</p> <p>Metodo previsionale - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 DLgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	
	<p>UNICO/2012 e IRAP/2012</p> <p>Contribuenti con esercizio che termina al 31/01/2012</p> <p>Presentazione in via telematica</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello UNICO/2012 ed IRAP/2012, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/01/2012. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2012, modificato dal Prov. del 18/05/2012) Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi. Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2012, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Fatture differite</p>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registro IVA vendite</p>
	<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE</p> <p>Versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Scheda Carburanti – Rilevazione Chilometri</p>	<p>Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). NOVITA': L'art. 7, comma 1, lett l) del D.L. n. 70/2011 ha previsto</p>	<p>Rilevazione da contachilometri automezzo.</p>

		l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate. (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di OTTOBRE da effettuarsi: · nel registro vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento; · nel registro acquisti entro i termini sopraindicati e comunque non prima dell'annotazione sul registro vendite. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: · nei termini previsti dalla normativa IVA · e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Enti non Commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di SETTEMBRE 2012 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 16/04/2010)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Provv. 16/04/2010)
	Tasse Automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di SETTEMBRE 2012, relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata.
	Tasse Automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di SETTEMBRE 2012, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva non superiore a 35 KW o a 47 CV , ed a tutti i motoveicoli. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata

- L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).

- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno ferialmente seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

NUOVO RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO"

(**NOVITA'** introdotta dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del 30% ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (2%). Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,20% per ogni giorno di ritardo**.

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note:

- *ravvedimento breve*: 1/10 del 30% dal 16° al 30° giorno;
- *ravvedimento lungo*: 1/8 del 30% dal 31° giorno fino ad 1 anno.

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 12/12/2011 (G.U. 15/12/11 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dal 1,5% al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2012.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- ☐ **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- ☐ **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo. Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- ☐ *"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".*

Viene poi chiarito che:

- ☐ saranno *"gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo"*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.

- ☐ Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Compensazioni:

Ricordiamo che le istruzioni a UNICO/2004 confermano le precedenti interpretazioni, affermando che in caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con **C.M. 54/E del 19/6/2002** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 154, ridotta a Euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 6 euro (1/8 di 51 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 €) se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

☐ L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti

Telematica:

☐ Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2001, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, non sono quelli relativi al 31 luglio ma al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

N.B.: L'Art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto un **inasprimento delle sanzioni da parte dei contribuenti che decidano di ravvedersi spontaneamente** a seguito di errori commessi ed in particolare le sanzioni passano:

- a) da un dodicesimo a **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) da un decimo ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) da un dodicesimo ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data Scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 17 ottobre	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento Periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 17/09/2012 , relativa al periodo: ➤ AGOSTO 2012 per i contribuenti mensili, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni) . E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%) . MODALITA' OPERATIVA: Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del 3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura del 2,5% (nuova misura in vigore dal 01/01/2012); Versamento del tributo: Codice 6008 (mensili) (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: · direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), · o per il tramite degli intermediari abilitati.
	Sostituti	Termine ultimo per procedere al versamento delle	Versamento mediante

	<p>d'imposta</p> <p>Tardivo versamento</p>	<p>ritenute effettuate nel mese di AGOSTO 2012, scadenti il 17/09/2012, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni).</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%)</p> <p>MODALITA' OPERATIVA: Codice 8906 Versamento della sanzione nella misura del 3% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..) Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del 2,5% (nuova misura in vigore dal 01/01/2012), unitamente al tributo. (Art. 13 c.1 lett. A DLGS 472/97)</p>	<p>modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> · direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), · o per il tramite degli intermediari abilitati. <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
	<p>Persone fisiche</p> <p>IMU</p> <p>Tardivo versamento seconda rata abitazione principale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA dell'IMU dovuta per il 2012 sull'<i>abitazione principale</i>, per chi si è avvalso della facoltà di versarla in 3 rate, al fine di poter beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3% entro 30 giorni).</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (3,75%)</p> <p>MODALITA' OPERATIVA: Le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta (come precisato nella Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 12/04/2012). La somma che si va a versare deve pertanto comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi (2,5%). Versamento tributo con il seguente codice: <input type="checkbox"/> 3912 - IMU su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico per i titolari di partita Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati <p>Per i non titolari di Partita Iva presentazione modello F24 presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banche - Agenzie Postali - Agenti della Riscossione <p>o con modalità telematiche.</p>

PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</p> <p>Deposito del bilancio al Registro Imprese</p>	<p>Deposito bilancio ed elenco soci: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Il D.L. 300/2006, così come modificato in sede di conversione, proroga al 31.03.2008 l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato "Xbrl".</p> <p>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</p> <p>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invio digitale: <p>1. Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</p>

	<p>In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusiva mente in via telematica. • L'art. 6 del DPCM 10/12/2008, per gli atti diversi dal bilancio, prevede l'obbligo di deposito presso il registro imprese secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Tuttavia, nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra è possibile allegare alle istanze un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini contenute dalla scansione dei documenti cartacei. 	
<p>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>L'art. 1, comma 33, lettera e) della Finanziaria 2008, modificando l'art. 77 del TUIR, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); • entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); • entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98) 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> Tramite intermediario abilitato o</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti.

	<p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE:</p> <p>L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.: ⇒ il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo <i>alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.</i> (così come modificato dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 02/03/2012); ⇒ la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione: ⇒ il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tramite intermediario abilitato o <input type="checkbox"/> direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti.
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p>Registro dei beni Ammortizzabili</p> <p>Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale. • Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili. • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili 	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p>Società di capitali, enti ed</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a</p>	<p>Libro inventari</p>

imprenditori commerciali	norma dell'art. 2217 c.c. entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.15 DPR 600/73).	
Libro inventari		
Compilazione		